DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in applicazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in data 10 giugno 1975, il governo irlandese ha comunicato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il programma d'informazione socio-economica della popolazione che lavora nell'agricoltura in Irlanda;

Considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della compatibilità delle disposizioni comunicate con la direttiva stessa e tenendo conto degli obiettivi di quest'ultima nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che il titolo I della direttiva 72/161/CEE ha per finalità principale di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura, in particolare a quelle che devono modificare profondamente l'orientamento della loro attività, di prendere una decisione in merito all'avvenire professionale loro e dei figli in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze della scelta effettuata;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono pertanto tenuti

— a norma dell'articolo 2, lettera a) e dell'articolo 3 della direttiva 72/161/CEE, a creare e sviluppare servizi d'informazione socio-economica, pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri, ovvero, all'interno dei servizi già esistenti, sezioni specializzate d'informazione socio-economica,

— a norma dell'articolo 2, lettera b) e dell'articolo 4, ad istituire un adeguato sistema di formazione e di perfezionamento per consulenti socio-economici e ad assumere le relative spese di formazione e di perfezionamento;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % di un importo forfettario di 7 500 UC per ogni nuovo consulente entrato in servizio che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese di formazione e di perfezionamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, nei limiti di un importo globale di 4 500 UC per ogni consulente che abbia concluso un corso di formazione o di perfezionamento e che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva stessa;

considerando che il numero, l'attività, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici in Irlanda, quali sono descritti nella comunicazione, permettono di conseguire le finalità del titolo I della direttiva 72/161/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che la constatazione formulata nella presente decisione corrisponde al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma d'informazione socio-economica della popolazione agricola, comunicato dal governo irlandese in data 10 giugno 1975, risponde ai requisiti per una partecipazione finanziaria delle Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione